

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2002

relativa a una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

[notificata con il numero C(2002) 3977]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2002/843/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La domanda di deroga presentata dalla Germania in data 6 agosto 2002, pervenuta alla Commissione il 19 agosto 2002, contiene le informazioni prescritte all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 70/156/CEE.

(2) La domanda riguarda il montaggio di proiettori direzionali su un tipo di veicolo della categoria M1; tali proiettori hanno lo scopo di fornire una migliore illuminazione della strada in curva.

(3) I motivi esposti nella domanda, secondo cui questo tipo di veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato IV della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione ⁽⁴⁾, sono fondati.

(4) La descrizione delle prove, i relativi risultati e la loro conformità al regolamento ECE n. 48, recentemente modificato, assicurano un livello adeguato di sicurezza.

(5) La direttiva comunitaria in questione sarà modificata al fine di consentire il montaggio di tali proiettori direzionali.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga presentata dalla Germania riguardante l'omologazione e la commercializzazione di un tipo di veicolo della categoria M1 dotato di proiettori direzionali conformemente alle disposizioni del progetto di regolamento ECE, è approvata.

Articolo 2

La validità delle omologazioni concesse ai sensi della presente decisione decorre dal 1° ottobre 2002 e scade il 30 settembre 2004.

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
